

REGOLAMENTO D' USO DELLO STADIO "CIRO VIGORITO"

STAGIONE CALCISTICA 2025/26

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

1 - Per **Stadio** si intende l'intera struttura dell'impianto denominato Stadio "Ciro Vigorito", tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

2 - Per **Club** si intende il Benevento Calcio

3 - Per **Evento** si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nello Stadio "Ciro Vigorito", organizzata e gestita dal Benevento Calcio. -

4 - Per **G.O.S.** si intende il Gruppo Operativo Sicurezza per ogni manifestazione sportiva che si svolge allo Stadio.

L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'Evento, comporta l'accettazione incondizionata del presente "Regolamento d'Uso" dell'impianto dello Stadio **Ciro Vigorito** e dal Codice Etico del Benevento Calcio.

La violazione o anche solo l'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo Stadio del contravventore, ferma ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Art.4 co.2 D.M. 06.06.2005 - Ticketing) ed eventuale successiva.

In ogni caso, la vendita degli abbonamenti, dei titoli d'ingresso all'impianto sportivo, compresi quelli destinati al settore ospiti, sono condizionati alle indicazioni e alle diverse intese predisposte sia dal Ministero dell'Interno, sia dalle Autorità Federali che dagli Organi di Pubblica Autorità.

Fermo restando la possibilità per la Polizia Giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l'acquisto del titolo di ingresso allo Stadio, lo spettatore accetta il presente Regolamento d'uso dell'impianto sportivo ed il Codice Etico e, conseguentemente, autorizza gli stewards ad effettuare controlli anche a mezzo metal detector finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto ad osservare le indicazioni fornite dagli stewards, i quali possono rifiutare l'ingresso o allontanare dallo stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, all'accesso dei varchi dell'impianto, e per tutto il periodo di permanenza nello **Stadio**, i possessori di regolare titolo d'accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dell'impianto sportivo e mostrato in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.

Si informa che gli stewards del Benevento Calcio, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli "incaricati di pubblico servizio". In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt.336 (violenza e minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex. art.6 quater L. 13/12/89 così come integrata dall'art.1 lett. e del D.L.17/08/05 convertito in L.17/10/05)

5 - Chiunque, ad eccezione dei casi di cui all'art.1 -quinqies, comma7 (D.L.28/2003,convertito e modificato dalla legge 88/2003), accede agli impianti in violazione del rispettivo Regolamento d'Uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video-fotografica proveniente anche dagli addetti al controllo o di altri elementi oggettivi, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione è avvenuta in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi in cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto della Provincia del luogo dove insiste l'impianto.

NORME GENERALI E COMPORTAMENTALI

(applicabili ai sensi dell'art. 1 septies D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla legge 88/2003 e del Codice Etico come da Protocollo di Intesa del 04/08/2017)

1 - Il **Club** organizzatore dell'evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo **Stadio**.

2 - L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area **Stadio** da parte dello spettatore, determina l'accettazione del presente Regolamento, del Codice Etico della Società e delle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalle LEGHE, e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3 - Con l'acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, rispettare ed accettare tutti i punti del Regolamento d' Uso dell'Impianto Sportivo, autorizzare implicitamente il **Club** ad effettuare controlli sulla persona tramite il personale steward che potrà rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli.

4 - L'accesso all'impianto sportivo comporta la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello **Stadio** di oggetti e sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO).

SI RICORDA CHE LO SPETTATORE E' TENUTO A RISPETTARE E SEGUIRE LE SEGUENTI NORME COMPORTAMENTALI, DIVIETI ED AVVERTENZE:

1. Il titolo di accesso (biglietto o abbonamento) allo stadio è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente in materia e dal club che procederà al cambio di titolarità. I minori possono accedere all'interno dello **Stadio** solo se accompagnati da adulti, entrambi muniti di regolare titolo d'ingresso;

2. Qualunque titolo di accesso sarà acquisito dagli Stewards, dai Funzionari del **Club** e delle Forze dell'Ordine nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo **Stadio**, o venga sorpreso all'interno dello stesso, nonché per qualsiasi violazione del presente Regolamento d'Uso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito per l'eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna

del titolo sarà eseguita in favore dell'effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità;

3. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'abbonamento o del titolo valido per il singolo evento-manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l'ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto al **Club**;

4. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli stewards ed ai Funzionari del **Club** e per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;

5. Al momento dell'ingresso allo **Stadio**, è facoltà degli stewards, dei Funzionari del **Club**, delle Forze dell'Ordine chiedere ai possessori del titolo di accesso allo Stadio di esibire, oltre al documento d'identità, anche la Tessera del Tifoso quando prevista.

6. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all'uscita dello stadio che dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicate dal **Club**;

7. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare solamente il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dal personale addetto; di non calpestare e/o occupare in piedi uno o più sediolini dal momento dell'accesso allo **Stadio** e fino all'uscita; di non spostarsi all'interno dell'impianto in zone diverse da quelle indicate sul proprio titolo d'ingresso. Qualunque spettatore che verrà trovato in un settore diverso dello **Stadio** da quello a lui attribuito sul tagliando o sull'abbonamento potrà essere identificato ed allontanato dallo **Stadio**;

8. Fermo restando la possibilità da parte degli organi di polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le normative vigenti, lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l'acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce al **Club** e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulla persona e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione;

9. Le Persone Diversamente Abili, i tesserati FIGC, AIA e CONI, potranno assistere alla gara nel numero e secondo le modalità stabilite e comunicate dal Benevento Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale;

10. Per ragioni d'ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il **Club** potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello **Stadio** anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso;

11. I possessori di regolare titolo d'accesso allo **Stadio** prendono espressamente atto ed accettano irrevocabilmente che il Benevento Calcio potrà assegnare un posto diverso da quello indicato qualora dovessero sopravvenire giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza o per disposizioni di autorità pubbliche o sportive. In tal caso, il **Club** offrirà al Tifoso, in possesso di regolare titolo d'accesso, un posto equipollente a quello acquistato; qualora tale posto alternativo non fosse ritenuto dal Tifoso idoneo o equipollente, il **Club** sarà tenuto al rimborso del costo del titolo d'accesso (singolo biglietto ovvero, in caso di abbonamento, quota parte del costo dell'abbonamento commisurata agli accessi ancora non utilizzati), rinunciando il Tifoso ad ogni ulteriore richiesta di indennizzo.

12. Il **Club** si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla LNP, FIGC, FIFA e dalla UEFA, atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello **Stadio** e tra questi ultimi e il campo di gioco. Inoltre la parte prende atto ed accetta che l'Impianto Sportivo è munito di infrastrutture/separatori/recinzioni/ vetrate/piloni che possono limitare la visuale del terreno di gioco e dello spettacolo.

13. Il **Club** non garantisce che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva il diritto di riprogrammare la data e l'ora della gara, fermo restando il diritto dell'utente di usufruire del biglietto di accesso già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, il suo diritto al solo rimborso del biglietto. Resta salva l'applicazione della normativa prevista dall'art. 30 del Regolamento della Lega Calcio per l'ipotesi di rinvio delle gare.

14. L'apertura dei cancelli avviene, di norma, 2 ore prima dell'inizio della gara, salvo diverse indicazioni da parte del **G.O.S.** I tornelli dei varchi d'accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico di anticiparsi quanto più possibile, nonché rispettare l'orario d'ingresso indicato sul tagliando.

15. La normativa per l'introduzione, l'utilizzo e l'esposizione di megafoni, tamburi, di striscioni e delle coreografie consentite è disponibile sul sito ufficiale del **Club**. Il Benevento Calcio, con il nulla osta del responsabile del **G.O.S.**, provvederà all'eventuale autorizzazione che può essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio da un varco appositamente predisposto, almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli.

16. L'utilizzatore dell'Impianto Sportivo prende atto che il Benevento Calcio, ai sensi dell'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, ha adottato un codice di regolamentazione della cessione dei titoli accesso (Codice di Condotta) che prevede il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità, che subordina l'acquisizione dei titoli di accesso alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice e che prevede, in caso di sua violazione, rilevata anche a mezzo di sistema di videosorveglianza, come appresso indicato,

l'applicazione di misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo. L'utilizzatore prende atto che il Codice di Etico è pubblicato anche sul sito della Società e alle cui norme si impegna a conformarsi.

Il Codice Etico è consultabile all'interno del sito internet ufficiale www.beneventocalcio.club, nella sezione "Società".

17. Costituisce violazione del Regolamento d'uso tenere condotte illecite o comunque contrarie a leggi, regolamenti ed usi.

18. Il **Club** non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello **Stadio**, salvo che il fatto non sia imputabile a sua negligenza e colpa.

DIVIETI

- a. Sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- b. Arrampicarsi sulle strutture dell'impianto o delle sue pertinenze;
- c. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- d. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- e. Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- f. Introdurre o detenere pietre, coltelli, armi da fuoco, bastoni, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, fischietti, maschere per il travisamento, strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili), ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto ovvero compromettere il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- g. Introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, spray urticante;
- h. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga;
- i. Introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- j. Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, tamburi e megafoni, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (**GOS**) su richiesta della Società Sportiva ed esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e che saranno responsabili dell'impiego corretto di tali strumenti; gli stessi non potranno comunque essere posizionati in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- k. Introdurre o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;

l. Introdurre materiale imbrattante o inquinante, o rotoli di striscioni e/o bandiere senza nessuna scritta e disegno, ed ogni altro oggetto anche astrattamente idoneo ad offendere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che l'Autorità presente allo **Stadio** reputi vietato.

m. Tenere comportamenti, in particolar modo durante la fase in accesso all'Impianto Sportivo, finalizzati ad eludere o limitare la capacità di corretta identificazione dell'impianto di videosorveglianza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indossare maschere per il travisamento o, artatamente, occhiali da sole, utilizzare gli arti, sciarpe o cappelli, scaldacollo per alterare o celare il proprio aspetto.

n. Tenere comportamenti atti a rendere inservibile, in tutto o in parte, il sistema di videosorveglianza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imbrattare, offuscare, danneggiare le telecamere.

o. Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso. Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 convertito in L. 04/04/07.

L'eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrati previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il Questore ovvero l'Autorità Giudiziaria emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni.

p. Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza xenofoba;

q. Esternare o esibire qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale ed attività commerciale. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale che non sia oggetto di rapporto contrattuale con il Benevento Calcio;

r. Introdurre stampelle o altri accessori utili alla deambulazione (salvo per il settore destinato ai diversamente abili, nonché ad eventuali autorizzazioni stabilite dal G.O.S. a seguito di preventive richieste pervenute al **Club**);

s. Introdurre passeggini o carrozzine per infanti;

t. Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (**GOS**) su richiesta della Società Sportiva;

u. Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

v. Introdurre animali di qualsiasi genere, con l'eccezione dei cani-guida per ciechi o cani addestrati per il soccorso;

- z.** Introdurre ombrelli ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni (da borsa) e privi di punta;
- w.** Introdurre caschi da motociclista e cinture con pesanti borchie di metallo;
- x.** entrare o parcheggiare ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
- y.** E' severamente vietato, senza previa autorizzazione registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita a parte per proprio uso personale e privato; o qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali;
- a.a.** È vietato asportare e trattenere qualsiasi elemento a corredo dell'impianto, compresi i palloni di gioco, se non calciati con volontarietà da giocatori o addetti della società.
- a.b.** Porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
- a.c.** Accedere all'interno dell'impianto utilizzando un titolo contraffatto, e/o con indicazione di dati anagrafici modificati.

AVVERTENZE

- Si ribadisce che gli stewards, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio. In particolare ad essi viene estesa la tutela prevista dagli art. 336(violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall' art. 1 lett.c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05.-
- I tornelli dei varchi d' accesso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Premesso ciò la Società non risponde di eventuali ritardi e/o attese nelle operazioni di accesso
- Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo;

➤ Sono puniti dalla stessa legge 401/89 i seguenti comportamenti:

1 - scavalco ed invasione di campo: - “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda prevista dalle normative vigenti (art. 6 bis comma 2)”;

2 - Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze ad essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa prevista dalle normative vigenti. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva (art. 6 ter.)”;

3 - Turbativa di manifestazioni sportive- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al Prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato”.

4 - Regolamento d’uso e relative sanzioni- “Chiunque entra nell’impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La sanzione è aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell’ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicato il DASPO e le prescrizioni per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).

MODALITA’ PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

E’ fatto divieto di introdurre nell’impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dalle autorità competenti.

PUÒ ESSERE AUTORIZZATA DAGLI ORGANI COMPETENTI PREVIA RICHIESTA ALLA SOCIETA’ ENTRO 7 GIORNI PRECEDENTI ALLA GARA:

1 - L’introduzione e l’esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra in occasione della gara in programma

2 - L’introduzione e l’utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

3- L’introduzione di tamburi a battuta singola, e megafoni quali strumenti sonori.

E’ SEMPRE AUTORIZZATA:

1 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente.

2 - L’introduzione e l’esposizione di bandiere Nazionali degli stati che sono rappresentati in campo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Si segnala che, e l'utilizzatore dell'impianto ne prende espressamente atto ed accetta, che lo **Stadio** è totalmente controllato da un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso con telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno, nonché nei punti della città sensibili al passaggio dei tifosi. I relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste. Le immagini in caso di violazione saranno esaminate dalla Questura di Benevento, i dati saranno trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del D.M. 06/06/2005 e dal Regolamento Privacy 679/2016.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il Titolare del trattamento è il gestore dell'impianto di video sorveglianza il cui nominativo è agli atti del **G.O.S.** (Gruppo Operativo Sicurezza). Il nominativo del Responsabile Protezione Dati è agli atti del **G.O.S.** (Gruppo Operativo Sicurezza).

Letto, approvato e sottoscritto nella riunione G.O.S.

Benevento li, 28 agosto 2025